

	Via Nizza, 35, 000198, Roma
	T +39 069893545
	fondogiornalisti@pec-giornalisti.it
	www.fondogiornalisti.it

NOTA INFORMATIVA

Depositata presso la COVIP il 30/07/2026

Parte I 'Le informazioni chiave per l'aderente'

FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI è responsabile della completezza e veridicità dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota informativa.

Scheda 'I destinatari e i contributi' (in vigore dal 30/07/2026)

Fonte istitutiva: il FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI è iscritto all'albo tenuto dalla COVIP con il n. 1352 ed è stato istituito su iniziativa della Federazione Nazionale della Stampa Italiana e della Federazione Italiana Editori Giornali.

Destinatari:

1. Destinatari del FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI sono:

- a) tutti i lavoratori del settore che già aderivano alla data del 27 aprile 1993 al Fondo Sindacale di Previdenza Integrativa dei Giornalisti Italiani;
- b) i giornalisti professionisti con contratto di lavoro dipendente, perfezionatosi a partire dal 28 aprile 1993, in possesso delle qualifiche di cui all'art. 11 del C.C.N.L. del settore, nonché i direttori, i vicedirettori ed i condirettori professionisti rientranti nel campo di applicazione della disciplina collettiva giornalistica stipulata dalla "FIEG" e dalla "FNSI";
- c) i giornalisti professionisti titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dalla disciplina collettiva di cui alla nota verbale dell'art.1 del C.C.N.L.

2. Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 8 comma 7 del Decreto Legislativo 5 dicembre 2005 n.252, devono intendersi altresì quali Destinatari del FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI, mediante il solo versamento del TFR e dell'eventuale contributo a proprio carico, anche i seguenti giornalisti dipendenti:

- a) giornalisti collaboratori di cui all'art. 2 del C.C.N.L.;
- b) giornalisti corrispondenti di cui all'art. 12 del C.C.N.L.;
- c) praticanti di cui all'art. 35 del C.C.N.L.;
- d) pubblicisti di cui all'art. 36 C.C.N.L.;
- e) giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti, titolari di un rapporto di lavoro subordinato regolato dalla disciplina collettiva di cui alla nota a verbale dell'art. 1 del C.C.N.L.

3. I giornalisti, professionisti o pubblicisti, titolari di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa che percepiscano per tale attività un compenso annuo non inferiore a € 3.000,00, mediante contribuzione a loro carico.

4. In via convenzionale possono aderire al "Fondo" i dipendenti non giornalisti della FNSI (fonte istitutiva), delle relative associazioni territoriali di stampa, del Fondo Pensione Complementare dei Giornalisti Italiani, nonché dell'ente gestore la previdenza obbligatoria di categoria (INPGI) e dell'ente gestore l'assistenza sanitaria integrativa (Casagit), previo specifico accordo con gli organismi interessati. L'iscrizione può avvenire salvo che per tali dipendenti non sussista già un fondo pensione integrativa di categoria. Sono destinatari del Fondo anche i soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari.

Contribuzione: la contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

L’iscritto, oltre ai contributi versati dall’Azienda mensilmente e previsti dal comma precedente ed ivi compresa la contribuzione a suo carico, può, secondo modalità disciplinate dal Consiglio di Amministrazione con apposito regolamento, contribuire al “Fondo” anche mediante versamenti volontari aggiuntivi.

La contribuzione può essere attuata nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8, comma 12, del Decreto (c.d. contribuzione da abbuoni).

		Contributo ⁽¹⁾		
	Quota TFR	Lavoratore ⁽²⁾	Datore di lavoro ⁽⁴⁾	Decorrenza e periodicità
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	Dal 50% al 100%	0,1%	1,5%	I contributi ordinari sono versati con periodicità mensile. I conferimenti di TFR sono dovuti negli stessi termini previsti per il versamento dei contributi relativi alla retribuzione di dicembre dell’anno di maturazione ovvero, a scelta dell’azienda, con cadenza mensile.
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	Quota minima pari al doppio del contributo annuo dovuto dal datore di lavoro ⁽³⁾	0,1%	1,5%	

⁽¹⁾ In percentuale della retribuzione mensile

⁽²⁾ Misura minima del contributo da parte del lavoratore per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il giornalista può fissare liberamente una misura maggiore di quella prevista dall’accordo, comunicandola al proprio datore di lavoro in qualsiasi momento con decorrenza dal mese successivo alla comunicazione stessa.

⁽³⁾ Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all’intero flusso. La misura di contribuzione è scelta dall’aderente al momento dell’adesione e può essere successivamente variata.

⁽⁴⁾ Per i dipendenti che al 24 giugno 2014 avevano un’anzianità aziendale superiore a 10 anni, il contributo è pari all’1%. Per i destinatari di cui all’art. 5, comma 1, lett. C), dello Statuto, l’adesione del lavoratore non comporta alcun obbligo di versamento contributivo a carico del “datore”, fatto salvo per i giornalisti di cui all’art. 5, comma 1, lett. C1 E C2, per i quali il “datore” provvederà a versare il contributo previsto dall’allegato G del Ccnlg, art. 9 (“Contribuzione al Fondo pensione complementare dei giornalisti”). È fatta comunque salva la facoltà dell’iscritto di attivare, in qualsiasi momento, la contribuzione volontaria a proprio carico.



Puoi trovare informazioni sulle fonti istitutive di FONDO PENSIONE COMPLEMENTARE DEI GIORNALISTI ITALIANI nella SCHEDA ‘Le informazioni sui soggetti coinvolti’ (Parte II ‘Le informazioni integrative’).